

Fabio Molari *Guido Guidi* *Luigino Mengaccini* *Paolo Lucchi* *Oscar Graziani*

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
(Provincia di Forlì-Cesena)


CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE (L.R. 11/2004; c. 28 art. 14 di 78/2010) da parte dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

Il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2014, nella Sede dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, con la presente convenzione, tra i signori:

- **LORENZO SPIGNOLI**, nato a Bagno di Romagna il 16.06.1953, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA** (codice fiscale: 81000330407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PAOLO LUCCHI**, nato a Cesena il 01.10.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **OSCAR GRAZIANI**, nato a Mercato Saraceno il 16.03.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MERCATO SARACENO** (codice fiscale: 00738210400), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 24.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **FABIO MOLARI**, nato a Montiano il 10.09.1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTIANO** (codice fiscale: 81000990408), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 26.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **LUIGINO MENGACCINI**, nato a Sant'Agata Feltria il 26.04.1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SARSINA** (codice fiscale: 81000770404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 25.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **GUIDO GUIDI**, nato a Verghereto il 05.09.1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI VERGHERETO** (codice fiscale: 00749660403), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 27.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;
- **PAOLO LUCCHI**, nato a Cesena il 01.10.1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** (codice fiscale: 90070700407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio n. 5 del 31.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

Paolo Lucchi

- 
- con atto costitutivo sottoscritto il 24 gennaio 2014, depositato alla raccolta nr. 421 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cesena, i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all'art.19 L.R. 21/2012;
 - i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno Montiano, Sarsina e Verghereto aderenti all'unione Valle del Savio fanno parte dell'ambito territoriale ottimale di Cesena- Valle Savio e lo esauriscono ;
 - le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n.122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
 - l'art.7, c.3, della L.R.21/2012 prevede l'esercizio associato tra tutti i Comuni dell'ambito ottimale, a prescindere dalla loro popolazione, dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione come definiti dall'art.14 c. 28 del D. L.78/2010 convertito con la L.122/2010;
 - visti gli artt. 3,4,5,6 dello statuto dell'Unione che disciplinano il conferimento delle funzioni, la sua durata e l'eventuale recesso;
 - vista la L.R. 11/2004;
 - tutti i Comuni dell'ambito ottimale Valle del Savio hanno concordato di esercitare in forma associata tra loro, attraverso il conferimento della gestione all'Unione, la funzione in oggetto;
 - i sopra elencati Comuni appartenenti all'Unione e successivamente l'Unione stessa, hanno approvato il conferimento all'Unione della gestione dei sistemi informativi e delle tecnologie dell'informazione comprensiva della gestione del sistema informativo territoriale;
 - i suddetti enti hanno approvato il relativo schema di convenzione, al fine di perseguire l'obiettivo di una gestione ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione secondo quanto previsto nella Legge Regionale 11/2004 ed in ottemperanza con quanto indicato dalla Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della "Community Network Emilia-Romagna", tramite la costituzione del Sistema Informativo Associato (di seguito SIA).




2. Il SIA è costituito al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata dell'ICT nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, conformemente con il Modello di Amministrazione Digitale della Community Network Emilia-Romagna, garantendo all'Unione di esercitare il proprio ruolo di "nodo" nell'ambito del sistema informativo integrato regionale (o sistema a rete).

ART. 2 – IL SIA

1. Sono attività in capo al SIA:

- Ideare, progettare, realizzare ed implementare specifici progetti ICT, siano essi di architettura o applicativi, locali o in coordinamento con il sistema regionale;
- Assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo-informatico complessivo dell'Unione;
- Gestire la cooperazione e l'integrazione fra tutte le componenti del sistema informativo-informatico dell'Unione con il sistema informativo integrato regionale;
- Indirizzare e supportare il dispiegamento delle soluzioni e dei servizi presso i Comuni dell'Unione, garantendo la reale fruibilità ed accessibilità dei sistemi, nonché l'adeguata formazione agli utenti;
- Sviluppare e coordinare processi di unificazione degli applicativi di back office a livello di Unione, di norma secondo gli standard della Community Network Emilia-Romagna, per una progressiva dismissione dei singoli applicativi comunali;
- Implementare, rendere fruibili e, ove direttamente interessato, mantenere aggiornate, le banche dati indipendenti ed autonome dell'Ente, oggetto di fruizione, Comunicazione o scambio nell'esercizio di pubbliche funzioni, facilitandone del punto di vista tecnico la interconnessione, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
- Gestire ed implementare iniziative e progetti di sviluppo per servizi convergenti ed integrati di trasmissione dati e voce su reti fisse e mobili, valorizzando le reti esistenti della PA e indirizzando l'utilizzo delle tecnologie emergenti;
- Coordinare le azioni tecnico-informatiche da mettere in atto presso i Comuni e l'Unione al fine di garantire il rispetto delle indicazioni normative relative alla sicurezza dei dati e delle applicazioni e gestire le relative procedure (di configurazione, monitoraggio...);
- Rendere disponibili le informazioni relative all'effettivo dispiegamento ed esercizio dei servizi a fini di monitoraggio;
- Supportare l'esecuzione delle procedure atte ad ottenere le autorizzazioni degli enti proprietari delle strade per la realizzazione dei sotto servizi a rete in sede stradale o nelle sue pertinenze, e proponendone le modalità più efficaci di gestione;
- Gestire il CED sovracomunale, coerentemente con quanto previsto dalle norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, con riferimento a quanto indicato al successivo art. 3;
- Gestire il Sistema Informativo Territoriale dell'Unione, come definito al successivo articolo 4;
- Sviluppare il portale web dell'Unione con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità (L. 4/2004) ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di Comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source, nel rispetto delle normative sulla trasparenza e l'anticorruzione;

Elvio Maler
Guido
elg



- Espletare procedure uniche per l'acquisizione di forniture e servizi professionali, sfruttando le opportunità offerte dal Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) e le convenzioni Consip ed IntercentER laddove disponibili, ovvero operando nel rispetto delle proprie procedure di acquisto e tenendo conto delle specificità del territorio;
 - Gestire le attività di configurazione, installazione e conduzione delle reti LAN interne;
 - Gestire le funzioni di assistenza tecnica ed operativa sulle postazioni client dell'Unione e dei propri Comuni;
 - Effettuare la gestione applicativa dei sistemi di competenza, siano essi implementati in locale o in outsourcing;
 - Fornire indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale dell'Unione e dei Comuni di riferimento sui temi oggetto della presente convenzione;
2. Al responsabile del SIA sono attribuiti i seguenti compiti:
- Coordinare le attività elencate al precedente comma 1;
 - Svolgere direttamente le specifiche attività di coordinamento ed ideazione progettuale, effettuare le scelte tecniche necessarie a garantire il corretto funzionamento dei sistemi e la corretta erogazione dei servizi, elaborare e proporre alla Giunta dell'Unione i piani strategici da approvare;
 - Amministrare il budget di spesa corrente disponibile;
 - Amministrare il budget investimenti programmati;
 - Rappresentare il punto di riferimento unico per l'Unione in ambito Community Network Emilia-Romagna.
3. Tutte le attività di cui al comma 1, ad esclusione di quelle relative alla governance, al coordinamento, nonché all'ideazione progettuale a garanzia della coerenza complessiva delle azioni, possono essere affidate in outsourcing.


ART. 3 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1. Il CED sovracomunale è una struttura fisica progettata ed allestita per ospitare e gestire un numero elevato di apparecchiature ed infrastrutture informatiche ed i dati ivi contenuti, nella quale i singoli Comuni hanno espressamente manifestato la volontà di far convergere i propri dati e le proprie applicazioni allo scopo di garantirne la sicurezza fisica e gestionale;
2. Il CED sovracomunale, laddove strategico ed economicamente vantaggioso, ma comunque in ottemperanza con quanto previsto da norme, direttive e linee guida emanate a livello nazionale, per semplificarne la gestione operativa, aumentarne l'efficienza, la flessibilità e la sicurezza, può essere implementato in outsourcing presso Data Center in grado di corrispondere a tali esigenze, avendo attenzione a quanto disposto nella convenzione CN-ER e considerando in via prioritaria il consolidamento dei sistemi presso il Data Center regionale.



ART. 4 – GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1. Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovra comunale dovranno avere come obiettivi principali:
 - a. il consolidamento del patrimonio informativo territoriale;
 - b. l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di Unione;
 - c. Il rafforzamento del ruolo dell'Unione come interlocutore unico in materia di informazione territoriale.

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività che il SIT dovrà svolgere è il seguente:
 - a. utilizzo ed aggiornamento del Database Topografico Regionale relativamente ai livelli di competenza comunale;
 - b. elaborazione e georeferenziazione di banche dati per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
 - c. gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali
 - d. Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
 - e. Pubblicazione di strumenti urbanistici;
 - f. raccolta ed organizzazione di dati, informazioni, notizie relative al catasto regionale delle infrastrutture di rete, nonché alla disponibilità di siti funzionali all'evoluzione delle reti a banda larga ed ultra larga.

ART. 5 – TRASVERSALITA' DEL SIA

1. Le attività svolte dal SIA si configurano come trasversali rispetto ai diversi e specifici ambiti verticali di intervento che fanno capo all'Unione; conseguentemente gli strumenti informatici necessari per lo svolgimento delle diverse funzioni verticali e la responsabilità della loro corretta implementazione sono in capo al SIA, mentre rimane in capo alla singola funzione la responsabilità dei contenuti e delle funzionalità tematiche.
2. Le modalità con cui i vari settori dell'Unione si avvalgono dei servizi del SIA debbono essere indicate nei progetti organizzativi che integrano le convenzioni di filiera.

ART. 6 - TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Unione è autorizzata a gestire i dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.
3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

6. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna Comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

7. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

Art. 7 – MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e seguenti della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita all'art. 13 e secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalle Giunte degli enti aderenti e dalla Giunta dell'Unione.

2. Dalla data dell'attivazione della convenzione l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.

3. Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:

- garantire l'accesso dei tecnici informatici dell'Unione ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogniqualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
- provvedere al salvataggio giornaliero dei dati residenti sui server locali eventualmente installati presso i Comuni stessi.

4. In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di competenza.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE, DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. La funzione oggetto della presente convenzione è gestita dalla struttura organizzativa definita nel progetto organizzativo che approveranno le Giunte dei Comuni aderenti all'Unione e dalla Giunta dell'Unione.

2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato di seguito.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione che, fino all'approvazione del Regolamento dell'Unione, è quello attualmente vigente presso la Comunità Montana. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane,

finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

4. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione dovrà essere attivo un referente (e/o uno sportello), fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati,

5. Al fine di favorire l'attività del SIA e la sua aderenza alle problematiche tecniche delle varie realtà locali, è costituito un Gruppo di coordinamento tecnico composto da referenti locali rappresentanti i Comuni facenti parte dell'Unione Valle del Savio. Il Gruppo di coordinamento tecnico ha competenze esclusivamente consultive e di supporto al Responsabile del Sia nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2. Il Gruppo di coordinamento tecnico viene convocato dal Responsabile del Sia, il quale terrà conto anche delle richieste di convocazione provenienti dai singoli componenti il Gruppo.

6. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

7. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

8. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.



9. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 7, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.

10. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando o il distacco, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della presente convenzione.

11. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all'Unione, i competenti organi dei Comuni e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all'Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.

12. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.


Art. 9 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto da successivo c. 5 della presente convenzione. 
2. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge. 
3. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati in origine ai Comuni conferenti, andranno conferiti all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
4. Tutte le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al succ. c. 5. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
5. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora l'intervento sia da riferirsi in maniera esclusiva ad uno o più Enti dell'Unione, la relativa spesa, salvo specifiche e diverse intese, verrà addebitata a questi stessi secondo il criterio di cui al capoverso precedente. In tale ipotesi, l'eventuale costo riferito all'Unione verrà considerato pro quota in ragione degli Enti interessati all'intervento. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall'art. 11 della presente convenzione.
6. L'Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.
7. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale dell'Unione.
8. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
 - a. l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
 - b. il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
9. Le previsioni di entrata e spesa del servizio sono su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. L'ipotesi di bilancio annuale di previsione dell'Unione viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento e di comunicare tale iscrizione all'Unione. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico -

amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

10. Ogni qual volta l'Unione, in relazione alla gestione associata dei Sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione, rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, ne dà comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci e ne danno comunicazione all'Unione. In caso di esito negativo della richiesta di variazione di bilancio la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa. Eventuali avanzi o disavanzi di gestione rilevate nel rendiconto saranno iscritte nel bilancio di previsione o utilizzate per specifici progetti.

11. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza quadrimestralmente entro i primi quindici giorni del quadrimestre di riferimento. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 10 – SEDE

1. La sede del servizio è la sede dell'Unione e, per le attività da svolgersi in forma decentrata, è la sede dei singoli Comuni.
2. L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

ART. 11 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 12 PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. L'Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 c. 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE


1. La presente convenzione decorre dal 1° aprile 2014 e l'attivazione della stessa dovrà avvenire entro l'anno in corso secondo le modalità previste dal progetto organizzativo approvato dalle Giunte ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall'art. 14.

2. I Comuni e l'Unione si obbligano a verificare periodicamente l'andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall'ordinamento.

4. Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell'ambito dei processi di programmazione e di controllo.



**ART. 14 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento
DELL'UNIONE**

1. La durata minima del conferimento della funzione di cui all'oggetto è stabilita conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 della L.R. 21/2012 in anni 5.
2. E' facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al c. 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consiliare. Il Consiglio dell'Unione e Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti. 
3. La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.
4. Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c. 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
5. Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l'Unione utilizza in concessione d'uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all'Unione.
6. Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall'Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest'ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all'Unione, relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l'investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all'Unione.
7. Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall'Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all'Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell'Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
8. La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall'Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l'esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all'Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso.

9. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 15 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

ART. 16 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 17 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 della tabella allegato al dpr 131/86

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

IL SINDACO DEL COMUNE DI CESENA

IL SINDACO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTIANO

IL SINDACO DEL COMUNE DI SARSINA

IL SINDACO DEL COMUNE DI VERGHERETO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

The image shows several handwritten signatures in black ink, corresponding to the names of the municipalities and the Union President listed on the left. The signatures are written in a cursive style. There are approximately seven distinct signatures, each appearing to be a personal name or a stylized representation of one.